


COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese



**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
(EX ART. 52 D.Lgs. 446/1997)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 1
Art. 2	Individuazione delle entrate tributarie	pag. 1
Art. 3	Regolamenti per le singole entrate tributarie	pag. 1

TITOLO II - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE

Art. 4	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	pag. 2
--------	---	--------

TITOLO III - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5	Forme di gestione delle entrate tributarie	pag. 2
Art. 6	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali	pag. 3
Art. 7	Attività di verifica e di controllo	pag. 3
Art. 8	Poteri ispettivi	pag. 4
Art. 9	Versamenti e rimborsi	pag. 4
Art. 10	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie	pag. 4
Art. 11	Sanzioni	pag. 5
Art. 12	Interessi	pag. 6
Art. 13	Compensazione	pag. 6

TITOLO IV - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 14	Diritto d'interpello	pag. 6
Art. 15	Accertamento con adesione	pag. 7
Art. 16	Esercizio del potere di autotutela	pag. 8
Art. 17	Contenzioso	pag. 8

TITOLO V - RISCOSSIONE

Art. 18	Modalità di riscossione ordinaria e coattiva	pag. 9
Art. 19	Sospensione, rateazione e dilazione dei pagamenti	pag. 9
Art. 20	Riattivazione del procedimento di riscossione coattiva	pag. 10
Art. 21	Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento	pag. 11

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22	Disposizioni transitorie	pag. 11
Art. 23	Disposizioni finali e entrata in vigore	pag. 11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Luino, esclusi i trasferimenti da altri enti, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti disposizioni di legge: Legge n. 241/90, Legge n. 413/1991, Legge n. 656/1994, Legge n. 662/1996, Legge n. 449/1997, Legge n. 28/1999, Legge n. 296/2006, Decreto Legislativo n. 218/1997, Decreto Legislativo n. 446/1997, Decreto Legislativo n. 471/1997, Decreto Legislativo n. 472/1997, Decreto Legislativo n. 473/1997, Decreto Legislativo n. 46/1999, Decreto Legislativo n. 112/1999, Decreto Legislativo n. 212/2000, Decreto Legislativo n. 267/2000
2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di:
 - individuare e classificare le entrate tributarie comunali;
 - dettare i principi per la determinazione delle aliquote e delle tariffe;
 - indicare le procedure e le modalità di gestione, accertamento e riscossione delle stesse;
 - ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nel reperire le risorse per raggiungere l'equilibrio economico di bilancio;
 - individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate tributarie in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Luino;
 - semplificare e razionalizzare i procedimenti di controllo, verifica e accertamento;
 - ridurre e semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - ridurre le sanzioni e la conflittualità con l'introduzione degli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione.

Articolo 2

Individuazione delle entrate tributarie

1. **Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento tutti i tributi comunali derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato e delle Regioni.¹**
2. Per le entrate tributarie è imposta riserva di legge in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime da applicare.

Articolo 3

Regolamenti per le singole entrate tributarie

1. Le singole entrate tributarie, per quanto non definito dal presente regolamento, vengono disciplinate con appositi regolamenti deliberati o da deliberare a cura del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. Se il regolamento non viene adottato nei termini, e per tutto quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

¹ Il primo comma "Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento tutti i tributi comunali derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato e più precisamente:

- Imposta comunale sugli Immobili
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche" è stato interamente sostituito

3. In sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tributarie il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, tenuto conto delle previsioni di leggi vigenti in materia.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE

Articolo 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale competono le funzioni di istituzione e ordinamento generale dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
2. Se non diversamente disposto con legge statale, alla Giunta compete la funzione di determinazione di aliquote e tariffe nei limiti minimi e massimi tassativamente previsti dalla Legge.
3. La deliberazione della Giunta è adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine sopra esposto, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
4. Se non diversamente disposto con legge statale, in caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, si intendono confermate le aliquote e le tariffe approvate o applicate nell'anno finanziario precedente.
5. Le aliquote dei tributi sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

TITOLO III - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate tributarie

1. **Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione, singolarmente o cumulativamente fra le stesse, delle attività, anche disgiunte, di riscossione, controllo ed accertamento, scegliendo fra una delle forme previste dalla Legge.²**
2. La forma di gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, efficienza e comodità per i cittadini.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 6

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali

² Il primo comma "Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione, singolarmente o cumulativamente fra le stesse, delle attività, anche disgiunte, di riscossione, controllo ed accertamento, scegliendo fra una delle seguenti forme:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- affidamento mediante convenzione a società di capitali, a prevalente capitale pubblico, il cui socio privato sia iscritto all'albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti per la riscossione o ai soggetti iscritti all'albo sopra citato." è stato interamente sostituito

1. Il Comune designa in relazione ad ogni tributo un Funzionario Responsabile al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. In caso di mancata designazione è responsabile dei tributi locali il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
2. In particolare il Funzionario Responsabile assume le seguenti funzioni:
 - cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni e delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo l'attività di liquidazione ed accertamento, l'applicazione delle sanzioni in caso di infrazioni anche di tipo formale;
 - dispone i rimborsi e ne dichiara eventualmente la compensazione con crediti che il contribuente vanta nei confronti del Comune per tributi locali;
 - cura il contenzioso tributario;
 - applica gli istituti deflativi del contenzioso;
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto concessionario e ne controlla l'attività;
 - esercita ogni altra attività, prevista dalla Legge o dal Regolamento necessaria per l'efficiente e corretta gestione del tributo.
3. Qualora siano state affidate a terzi le attività l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di un'entrata, tutte le competenze previste al comma precedente sono svolte da questi soggetti, tranne la sottoscrizione degli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie e l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione del tributo.

Articolo 7

Attività di verifica e di controllo

1. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo mette in atto tutte le operazioni necessarie per il controllo dei pagamenti effettuati, delle denunce, delle dichiarazioni e delle comunicazioni presentate e di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del cittadino dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Per effettuare le operazioni di controllo di cui al comma 1 il Responsabile del Tributo utilizza tutte le informazioni a disposizione presso il Comune stesso o presso altre Amministrazioni Pubbliche al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati richiedendo al cittadino soltanto quelle informazioni che non sono in possesso di uno degli enti sopra elencati.
3. Ai fini del comma 2 del presente articolo i responsabili degli uffici o servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Funzionario responsabile del tributo nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo può richiedere dati o copie di atti a tutte le Amministrazioni Pubbliche e a tutti gli enti privati che siano in possesso di dati rilevanti ai fini dell'attività di verifica e di controllo tributario, con il solo obbligo di rimborsare le spese sostenute da tali enti per fornirli.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13
6. Il funzionario, quando non sussistono prove certe in relazione a inadempimenti oppure di comportamenti scorretti da parte dei contribuenti in relazione agli obblighi di dichiarazione, versamento o comunicazione di dati, invita il cittadino a fornire chiarimenti, indicandone il termine perentorio, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
7. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale può individuare dei criteri in base ai quali effettuare i controlli tributari assegnando anche le risorse necessarie

per raggiungere i risultati prospettati in relazione a ogni singolo tributo o delle entrate tributarie complessive.

Articolo 8 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo di cui all'articolo precedente l'Amministrazione del Comune di Luino si avvale di tutti i poteri ispettivi previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti, purché autorizzati dal Sindaco e previa comunicazione al contribuente almeno 5 giorni prima dell'accesso.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione da parte del Funzionario Responsabile di ciascun tributo che trasmette allo stesso una risposta scritta.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche negli immobili oggetto di imposizione tributaria si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività dell'ufficio e con modalità tali da recare il minor disturbo possibile ai contribuenti.

Articolo 9 Versamenti e rimborsi

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a tale importo.
2. Qualora l'importo annuo dovuto per tributo locale sia inferiore o uguale a € 10,00 il contribuente è esonerato dal relativo pagamento.
3. Parimenti non vengono effettuati rimborsi per somme pagate e non dovute per i tributi locali inferiori o uguali a € 10,00 per ciascuna annualità.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute per tributi locali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine massimo di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
5. Il rimborso è effettuato dal Responsabile del Tributo con determinazione entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è interrotto dall'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata dal contribuente a sostegno della propria richiesta e decorre di nuovo dalla consegna dei documenti richiesti.
6. Il Funzionario Responsabile del Tributo non emette atto di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto per l'anno in considerazione per tributo, interessi e sanzioni è inferiore o uguale a € 10,00.

Articolo 10 Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di liquidazione delle entrate tributarie deve essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino: a tal fine sono pubblicati anche sul sito informatico del Comune di Luino le tariffe, le aliquote, i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo nonché i singoli regolamenti vigenti in materia tributaria.
2. Per le entrate tributarie, per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, il comune o l'Agente della riscossione comunicano termini e modalità degli adempimenti previsti nelle norme e nei regolamenti che le disciplinano.

3. A seguito dell'attività di controllo tributario di cui all'articolo 7, il Responsabile del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica l'avviso di accertamento ai contribuenti che hanno commesso delle infrazioni in relazione alle dichiarazioni e/o delle irregolarità in relazione ai versamenti, entro il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ovvero a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere:
 - tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione del debito;
 - il periodo di riferimento;
 - l'importo dovuto per tributo, sanzioni ed interessi e l'importo del totale da versare;
 - il termine di pagamento massimo di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto;
 - le modalità di pagamento;
 - l'ufficio presso il quale ottenere delle informazioni in relazione agli stessi;
 - le modalità, il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
5. L'avviso di accertamento o di liquidazione deve essere notificato con una delle seguenti modalità:
 - Attraverso il messo comunale secondo la procedura prevista dagli articoli 136 e seguenti del Codice di procedura civile;
 - Attraverso i messi notificatori speciali che l'ente può nominare ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della Legge 296/2006;
 - Per posta raccomandata semplice con avviso di ricevimento come previsto dalle norme speciali vigenti in materia di tributi locali;
 - Per posta raccomandata per atti giudiziari con avviso di ricevimento secondo le norme contenute nella Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e nell'articolo 10 della Legge n. 265 del 3 agosto 1999.
5. Le spese di notifica di ogni singolo atto di accertamento o di liquidazione, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono a carico dello stesso o dei suoi aventi causa e sono rimosse unitamente a quanto dovuto per tributi, sanzioni ed interessi.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, l'attività di liquidazione e di accertamento è svolto da tale soggetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di incarico o nel capitolato d'oneri che regola il suo rapporto con il Comune.

Articolo 11 Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

Articolo 12 Interessi

1. Gli interessi sono calcolati su base annua con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari **al tasso di interesse legale [aumentato di 1,5 punti percentuali]**³, ed è applicato ai soli importi dovuti per tributo contenuti negli atti di accertamento e negli atti di rimborso.
2. Per i periodi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione regolamentare si applicano gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale.

Articolo 13 Compensazione

1. L'obbligazione al pagamento di un importo dovuto per tributi locali può essere estinta dal contribuente debitore anche mediante compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1241 e successivi del Codice Civile.
2. La compensazione può essere disposta d'ufficio mediante apposita determinazione del Funzionario Responsabile del Tributo, oppure può essere richiesta dal contribuente mediante presentazione di istanza scritta.
3. Il contribuente che vuole utilizzare un proprio credito vantato nei confronti del Comune per tributi locali deve presentare, al responsabile del tributo in relazione al quale il contribuente deve effettuare dei versamenti, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando un credito per tributi locali, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il Funzionario responsabile del tributo per il quale il contribuente vanta un credito nei confronti del Comune, accertata la sussistenza dello stesso, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e ne dà comunicazione al contribuente.
6. Il Funzionario responsabile del tributo può disporre la compensazione d'ufficio, anche in assenza di istanza da parte del contribuente, solo se si tratta di crediti liquidi ed esigibili sia da parte del contribuente che del Comune. In ogni caso il Funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l'avvenuta compensazione fra gli importi con specificazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal contribuente al Comune o viceversa.

TITOLO IV - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 14 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione o sulle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune stesso, può presentare un'istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata all'ufficio Tributi del Comune di Luino mediante consegna all'ufficio Protocollo dell'ente o spedizione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

³ sono soppresse le parole "aumentato di 1,5 punti percentuali"

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - il numero di telefono o l'indirizzo e-mail attraverso il quale è possibile contattare il contribuente interpellante per richieste di integrazione o la verifica dell'istanza presentata;
 - la sottoscrizione del contribuente.
6. Alla istanza di interpello e' allegata copia della documentazione utile alla soluzione dello stesso.
7. La risposta scritta e motivata e' notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito indicato dal contribuente nell'istanza entro sessanta giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio.
8. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Comune può chiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma precedente inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
9. La risposta fornita dal Comune in relazione ad un'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che l'ha presentata e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
10. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e complete non pervenga al contribuente entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di integrazione dei documenti e qualora detta risposta tardiva dovesse differire dall'interpretazione o dal comportamento prospettati dal contribuente, limitatamente alla questione oggetto d'interpello, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma 7 e la data alla quale il contribuente riceve la risposta tardiva. La data di ricezione è quella del ritiro della raccomandata con avviso di ricevimento.
11. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente sulla base di circostanza obiettive e debitamente motivate. Il mutamento di parere deve essere comunicato al contribuente secondo le modalità dei precedenti commi ed esplica efficacia, ai fini dell'applicazione di sanzioni ed interessi, dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello.
12. Le istanze di interpello sono di competenza del Funzionario Responsabile del tributo cui si riferiscono.

Articolo 15

Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, volto ad un'attività di controllo sostanziale, di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e le sanzioni applicabili, sono applicati alle entrate comunali gli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, disciplinati da apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26.03.1999, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 16

Esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di rettifica e di annullamento degli atti di accertamento, di liquidazione, di rimborso, di compensazione e di irrogazione di sanzioni spetta al Funzionario Responsabile del tributo per il quale l'atto è stato emesso, anche in assenza di specifica istanza da parte del contribuente, nei casi in cui l'atto sia riconosciuto illegittimo come ad esempio nel caso di:
 - Errore di persone;
 - Evidente errore logico o di calcolo;
 - Errore sul presupposto dell'imposta;
 - Doppia imposizione;
 - Erronea imputazione di pagamenti eseguiti per il tributo e l'anno oggetto del provvedimento;
 - Possesso di requisiti per fruire di agevolazioni previste per il tributo e per l'anno oggetto del provvedimento;
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo non può procedere all'annullamento o alla rettifica d'ufficio dell'atto emesso per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
4. L'atto che annulla o rettifica un atto precedentemente emesso viene comunicato o notificato al contribuente interessato secondo le medesime modalità con il quale l'atto annullato o rettificato è stato comunicato o notificato.
5. Il contribuente che rileva delle illegittimità in relazione agli atti ricevuti ha facoltà di presentare all'ufficio che l'ha emesso un'istanza motivata di annullamento o di rettifica in autotutela allegando tutta la documentazione utile alla valutazione di quanto richiesto.
6. In ogni caso e perché sia ammissibile, l'istanza di rettifica o di annullamento in autotutela deve essere presentata al Comune entro il termine previsto per la proposizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. A seguito dell'attività di verifica di quanto eccepito dal contribuente, il Comune emana l'atto di rettifica, di annullamento o di conferma dell'atto originario entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente articolo, in caso di spedizione dell'istanza per posta, vale la data di ricezione da parte del Comune.

Articolo 17 Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso il Funzionario Responsabile del Tributo può stare in giudizio, ai sensi dell'articolo n. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 546 del 31/12/1992 in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dell'articolo n. 52 dello Statuto del Comune di Luino.
2. In caso di ricorsi particolarmente complessi o in caso di ricorsi in appello presso la Commissione Tributaria Regionale o in Cassazione la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

TITOLO V - RISCOSSIONE

Articolo 18

Modalità di riscossione ordinaria e coattiva

1. I tributi locali sono riscossi, a seguito di versamento spontaneo oppure a seguito di emissione di avviso di accertamento o di liquidazione, secondo una delle seguenti modalità nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti per ciascun tributo:
 - **[versamento all'agente del servizio di riscossione dei tributi competente per la circoscrizione cui appartiene il Comune]⁴**
 - versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - versamento su conto corrente postale intestato al Comune;
 - versamento tramite modello F24;
 - **Disposizioni, giroconti, accreditamento mediante disposizioni bancarie (bonifici bancari o postali), a favore della tesoreria comunale;**
 - **Mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale;**
 - **Riscossione on-line tramite portale Internet;**
 - **ogni altra modalità di pagamento che il Comune attiverà e renderà noto tramite il proprio portale Internet.⁵**
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie devono prevedere la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per rendere i contribuenti edotti sulle modalità di pagamento dei tributi locali come ad esempio l'affissione di manifesti nel territorio comunale, la predisposizione di brochure informative e la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet.
4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento o di liquidazione è divenuto definitivo.
5. Se la riscossione coattiva dei tributi locali viene affidata all'agente del servizio di riscossione dei tributi competente per la circoscrizione cui appartiene il Comune, deve essere effettuata secondo le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.
6. Se la riscossione coattiva dei tributi locali è svolta in proprio dal Comune o viene affidata a terzi che non sia l'agente del servizio di riscossione dei tributi, deve essere effettuata secondo le norme contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 19

Sospensione, rateazione e dilazione dei pagamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dei tributi locali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali oppure nel caso in cui non sia stato possibile rispettarli per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

⁴ Il primo punto elenco "versamento all'agente del servizio di riscossione dei tributi competente per la circoscrizione cui appartiene il Comune" è soppresso

⁵ Sono aggiunti i seguenti punti :

- Disposizioni, giroconti, accreditamento mediante disposizioni bancarie (bonifici bancari o postali), a favore della tesoreria comunale;
- Mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale;
- Riscossione on-line tramite portale Internet;
- ogni altra modalità di pagamento che il Comune attiverà e renderà noto tramite il proprio portale Internet"

2. Su richiesta motivata del contribuente che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, il Funzionario Responsabile del tributo può disporre la sospensione o la rateazione del carico tributario, comprendente eventualmente sanzioni ed interessi, contenuto in cartelle esattoriali notificate in relazione alle quali non sia ancora stata iniziata la procedura di esecutiva e in avvisi di accertamento o di liquidazione resi definitivi.
3. Il numero di rate può variare fino ad un massimo di 24 e spetta al Funzionario Responsabile del tributo valutare in quante rate suddividere il debito considerando i seguenti aspetti:
 - Situazione reddituale del contribuente e del nucleo familiare cui appartiene;
 - Carichi familiari;
 - Esistenza di altri debiti in capo al contribuente o delle persone appartenenti al suo nucleo familiare;
 - Ogni ulteriore elemento utile alla valutazione dell'istanza di sospensione o di rateazione in essa eventualmente contenuta;
 - Comportamento seguito dal contribuente in occasione di una rateazione concessa in precedenza.
4. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali calcolati su base annua sul debito residuo a ciascuna scadenza.
5. Il Funzionario Responsabile del Tributo predispone un piano di rateazione che evidenzia le date alle quali scadono le singole rate e l'importo dovuto a ciascuna scadenza. Il piano contiene, inoltre, le norme del presente articolo e viene sottoscritto per accettazione dal contribuente che l'ha richiesto.
6. Le rate scadono alla fine di ogni mese a partire da quello nel corso del quale l'importo totale dovuto, per il quale viene chiesto la dilazione, doveva essere versato ovvero, se tale termine è scaduto in precedenza, alla fine del mese nel quale il contribuente controfirma per accettazione il piano di rateazione.
7. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo coattivo e saranno riscosso in un'unica soluzione senza la possibilità di richiedere un'ulteriore rateizzazione o dilazione.

Articolo 20⁶

Riattivazione del procedimento di riscossione coattiva

1. **Qualora, a seguito di discarico di somme poste in riscossione coattiva per inesigibilità, il Comune venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali in relazione al contribuente nei confronti del quale è stato emesso documento di discarico per inesigibilità, riattiva il procedimento di riscossione coattiva per le somme precedentemente discaricate ma dovute.**⁷
- 2.⁸

Articolo 21

Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo di un fallimento

1. Nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza l'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta se gli importi dovuti e non pagati per tributi locali da ditte dichiarate fallite sono uguali o superiori a € 250,00.

⁶ Articolo rinominato, precedentemente intitolato "Reiscrizione a ruolo di somme discaricate"

⁷ Il primo comma "Qualora, a seguito di precedente discarico di somme iscritte a ruolo dichiarate inesigibili dall'agente della riscossione, il Comune venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali in relazione al contribuente nei confronti del quale è stato emesso documento di discarico per inesigibilità, reiscrive a ruolo le somme precedentemente discaricate ma dovute." è interamente sostituito.

⁸ Il comma 2 "La reiscrizione a ruolo di cui al precedente comma è effettuata con determinazione del Funzionario Responsabile del Tributo soltanto se la somma complessivamente dovuta, comprese eventuali sanzioni ed interessi, superi € 100,00." è soppresso

2. Allo stesso modo l'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta se gli importi dovuti e non pagati per tributi locali da ditte dichiarate fallite sono uguali o superiori a € 500,00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nella parte in cui disciplinano i termini per presentare istanze di rimborso e per emettere atti di accertamento e di liquidazione, si applicano soltanto alle annualità non prescritte alla data del 01/01/2007 in base alla normativa vigente in materia precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 23

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento ha efficacia dal primo gennaio 2007.

www.AlboPretorionline.it 20/04/17